

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per l'impegno al bene dell'art. 327 della L.C.P.  
IL RAGIONIERE

DELIBERAZIONE N. 129

Trasmessa all'Organo di controllo il 20 GIU 1977  
con il protocollo n. 2856

Comune di Fusignano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in I<sup>a</sup> convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione nuovo P.R.G. del Comune - Decisione del Comitato Consultivo Regionale. Provvedimenti.

ALL. N. 3

L'anno millenovecentosettanta, asette addi nove  
del mese di Giugno alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.  
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,  
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Allegato alla deliberazione della Giunta n. 2688 in data 30 AGO 1977

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Argelli Angelo  
Argelli Luisa  
Bartolotti Renato  
Benedetti Cesare  
Berti Secondo  
Dapporto Alcide  
Ferrini Arnaldo  
Foschini Alessandro  
Galanti Francesco  
Graziani Giordano  
Montesano Loris  
Menghetti Natalina  
Pasi Igino  
Pirazzini Orlandino  
Silvagni Matteo  
Tazzari Giovanni  
Valenti Alberto  
~~Vetchi Tommaso~~ Melandri Davide  
Vecchi Ugo  
Vecchiattini Augusto

Presenti	Assenti
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
	6

Il Segretario Comunale

Assiste il Segretario comunale Sig. Brazzoli Mario

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Argelli Angelo -

(1) Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i consiglieri: 1. Berti Secondo

2. Benedetti Cesare

3. Montesano Loris



L'ass. Pirazzini dà lettura del seguente referto dell'Ufficio Tecnico comunale n. 2648 del 6/6/1977:

"Questo Ufficio tecnico, visto il parere espresso dal Comitato Consultivo Regionale riguardante la variante al Piano Regolatore del nostro Comune, considerato che tale parere ritiene meritevole di approvazione la variante votata dal Consiglio comunale con delibera n. 207 del 29/7/1976 in tutte le sue parti a condizione che vengano cassati alcuni paragrafi della normativa del Piano, in particolare i paragrafi a) e b) dell'art. 18, i due ultimi commi del par. c), (riguardanti le modalità di intervento nelle zone agricole) e il par. f), sempre dell'art. 18, riguardante le distanze delle abitazioni civili dalle strade comunali; considerato che per le modalità di intervento nelle zone agricole non esistono disposizioni di legge che prevedano le norme che il Consiglio comunale aveva inserito nella normativa di piano, e che le distanze delle civili abitazioni dalle strade comunali sono previste in m. 20, anziché 10 dal D.M. 1/4/1968;

Propone di accogliere le variazioni indicate dal Comitato Consultivo Regionale e, quindi, di cassare i paragrafi: a) e b) dell'art. 18, i due ultimi commi del paragrafo c) dell'art. 18, e di modificare le distanze delle civili abitazioni dalle strade comunali da ml. 10 a ml. 20"

Invita quindi il Consiglio a deliberare in merito;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto dell'esposizione dell'ass. ai LL. PP. Sig. Pirazzini Orino;

Visto il referto dell'Ufficio Tecnico comunale n. 2648 del 6/6/1977 e soprariportato;

Tenuto presente la propria deliberazione n. 207 del 28/7/1976, vista dal C.R.C. il 25/8/1976, n. 66503, relativa alla adozione del nuovo P.R.G. di questo Comune;

Vista la decisione del Comitato Consultivo Regionale - Sez. I<sup>a</sup>, adottata nella seduta del 31/3/1977 - Parere n. 163;

Dato atto che nel suddetto parere risulta la seguente proposta:

Art. 18 pag. 36, vanno cassati i paragrafi a) e b) relativi ai piani particolareggiati e piani di ristrutturazione agricoli, in quanto non previsti da nessuna norma di legge vigente. Per le medesime ragioni, a pag. 37 vanno cassati i due ultimi commi del par. c).

Pag. 38 par. f) - le distanze delle abitazioni civili dalle strade comunali, va stabilita in ml. 20 e non ml. 10 (come da decreto ministeriale 1/4/1968).

Ritenuto di doversi adeguare al suddetto parere, modificando il nuovo piano regolatore generale, come sopra approvato, come dalle proposte che emergono dalla decisione del Comitato Consultivo Regionale;

Vista la legge 17/8/1962, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10/2/1953, n. 62;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi, per alzata e seduta;

#### DELIBERA

1) di modificare, come modifica, il nuovo P.R.G. del Comune, approvato con propria deliberazione n. 207 del 28/7/1976, vista dal C.R.C. il 25/8/1976, n. 16503, come appresso:

Il Segretario Comunale  
*Edoardo*





Art.38, pag.36: vanno cassati i par.a) e b) relativi ai piani particolareggiati e piani di ristrutturazione agricoli, in quanto non previsti da nessuna norma di legge.

- A pag.37, per le medesime ragioni di cui sopra, vanno cassati i due ultimi commi del par.c). civili

- A pag.38, par.f): le distanze delle abitazioni dalle strade comunali, sono stabilite in ml.20 come da D.M.1/4/1968 (e non ml.10).

2) dare atto che le suddette modifiche sono state proposte dal Comitato Consultivo Regionale - Se.I<sup>a</sup> - con parere n.163 espresso nella seduta del 31/3/1977;

3) di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale di apportare le suddette modifiche al P.R.G. del Comune, come sopra approvato.

Il Segretario Comunale





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Questa deliberazione

(1) è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno

festivo con  
di mercato senza opposizioni

14/6/77

(1) viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al 29/6/77

30/6/77

Dalla residenza comunale, addì

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(2)




REGIONE EMILIA - ROMAGNA  
Comitato Regionale di Controllo  
Sezione Autonoma Provinciale di Ravenna

Prot. n.

11512

Controllata senza rilievi ai sensi degli artt. 59-60  
della legge 10-2-53, n. 62, nella seduta del 29-6-77



IL PRESIDENTE

p.c.c.

f.to

R. Girelli

Ravenna, li

30-6-77

IL SEGRETARIO

F. Allegrini

Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

al a norma dell'art. 60, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59-60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE IN ATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

(1) Cancellare quello che non fa al caso.

(2) Eventuale ordinanza di annullamento per illegittimità; richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; eventuale ordinanza di riesame per vizio di merito (artt. 59 e 60 legge 10-2-1953, n. 62).